



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina tutti gli incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, assunti dai dipendenti della Provincia di Cuneo per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 190/2012, art. 1, commi 56-65, della Legge 662/1996, e del D.Lgs 39/2013.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, fatti salvi i casi previsti da specifiche disposizioni di legge e quanto previsto dall'art. 9.

Art. 3 MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico o del dipendente interessato sul modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sulla intranet dell'Ente.

2. La richiesta di autorizzazione deve pervenire all'Ente prima dell'inizio dell'attività e comunque entro i cinque giorni antecedenti. Eventuali variazioni sostanziali verificatesi nel corso dell'attività già intrapresa debbono essere comunicate all'Amministrazione perentoriamente entro i cinque giorni successivi alla conoscenza della variazione.

3. Le richieste presentate dal Segretario Generale debbono essere autorizzate dal Presidente della Provincia. La competenza al rilascio delle autorizzazioni è in capo al Segretario Generale per il personale dirigente; è in capo ai singoli dirigenti per il personale loro assegnato. Copia dell'autorizzazione è trasmessa contestualmente al Dirigente del Settore Personale e Organizzazione per i successivi adempimenti in tema di "anagrafe delle prestazioni". L'autorizzazione potrà essere concessa tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) carattere occasionale, saltuario e temporaneo;
- b) svolgimento al di fuori del normale orario di servizio;
- c) assenza di pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio di appartenenza anche in relazione all'attività progettuale programmata;
- d) assenza di conflitto con gli interessi istituzionali perseguiti dall'Amministrazione;
- e) salvaguardia del decoro, del prestigio dell'Amministrazione e dell'immagine;
- f) natura dell'attività, modalità di svolgimento ed impegno richiesto.

4. L'autorizzazione viene rilasciata per il periodo richiesto e comunque per un tempo massimo di dodici mesi. Gli incarichi di collaudatore, revisore dei conti, componente nucleo valutazione ed ogni altro incarico che per legge o per regolamento dell'Amministrazione conferente abbiano una durata predeterminata sono autorizzati fino alla loro scadenza naturale.

5. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

6. Al fine di verificare le caratteristiche dell'attività da autorizzarsi, il Presidente o il Segretario Generale può chiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene svolta.

Art. 4 ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE SENZA AUTORIZZAZIONE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Ex art. 53 comma 6 D.Lgs 165/2001 per lo svolgimento delle attività elencate ai punti a- i non deve essere richiesta autorizzazione e sono esclusi dalla presente disciplina i relativi compensi per i quali rimangono comunque invariati gli obblighi di natura fiscale in capo ai soggetti percettori:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari, se occasionali;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
- h) incarichi conferiti esplicitamente dalla provincia di Cuneo *intuitu personae*. In tali ipotesi l'atto di nomina/conferimento fa le veci dell'autorizzazione;
- i) partecipazione in veste di semplice socio a società anche di natura commerciale comprese le società in accomandita semplice qualora il dipendente sia socio accomandante.

2. Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti che, a mente del comma 12 del D.lgs 165/2001 l'Ente deve comunicare in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica; in questi casi, l'Amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione), l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico. Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Amministrazione.

Art. 5 ATTIVITÀ PER LA CURA DI SPECIFICI INTERESSI PERSONALI O FAMILIARI E PARTECIPAZIONI A CARICHE SOCIALI

1. Sono autorizzabili le attività aventi i requisiti di cui all'art. 3 riconducibili all'esercizio di una libera professione per la quale è richiesta l'iscrizione ad un albo, compiute per la cura dei propri interessi o di quelli del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 2° grado, compreso l'esercizio dell'attività di amministratore condominiale limitatamente alla propria residenza; quelle di natura artistica e sportiva prive dei connotati della professionalità non rientranti nell'elencazione di cui al precedente art. 4, nonché la partecipazione a cariche sociali in società cooperative, qualunque ne sia la natura e l'attività (artt. 60-61 T.U. 3/1957 e art. 18 Legge 59/1992).

Art. 6 ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI ED A QUADRI DI PERSONALE VOLONTARIO DI CORPI DELLO STATO

1. E' incompatibile con la qualità di dipendente provinciale con orario superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno l'iscrizione ad albi professionali, qualora le specifiche leggi richiedano, come presupposto per l'iscrizione stessa, l'esercizio dell'attività libero professionale.

2. L'iscrizione in speciali elenchi o in albi professionali è consentita qualora sia finalizzata a svolgere un'attività nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione, fermo restando il divieto di esercitare attività libero-professionale.

3. Le attività svolte dal personale volontario di corpi dello Stato (e.g. DPR 76/2004 artt. 9-10, 22) non sono di norma soggette ad autorizzazione ma sono sottoposte alla disciplina prevista dalla normativa di riferimento.

Art. 7 PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI ISTITUITI AI SENSI DELLE DELEGHE E DEI CONFERIMENTI DI FUNZIONI PREVISTI DA NORME REGIONALI

1. I dipendenti provinciali, possono essere autorizzati a tutti gli effetti a far parte di collegi sindacali e di organismi a questi assimilabili qualora richiesto da norme regionali in conseguenza delle deleghe e dei conferimenti di funzioni previste da leggi regionali. Per lo svolgimento delle suddette funzioni ai dipendenti è consentito assentarsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, con l'obbligo di recuperare le ore di assenza o di usufruire di congedi nel rispetto della vigente normativa.

Art. 8 ESCLUSIONI ASSOLUTE

1. I dipendenti con prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno non possono in nessun caso:

- a) essere titolari di partita iva per l'esercizio di un'attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
- b) assumere cariche in società con fini di lucro tranne che si tratti di cariche in società, aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all'Amministrazione o per le quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di dipendenti della Provincia con cariche sociali;
- c) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro, altri rapporti di impiego, anche a tempo determinato, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;
- d) esercitare attività di artigianato;
- e) avere la titolarità di quote di patrimonio nell'ambito di società aventi fine di lucro che comporti compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- f) assumere incarichi per la realizzazione di piani od opere sottoposti, direttamente o indirettamente, alla competenza o al controllo della Provincia se non conseguenti al rapporto di lavoro con l'Ente;
- g) assumere, nell'ambito del territorio della Provincia, incarichi di progettazione, di direzione lavori, di collaudo o di partecipazione a commissioni di gara nel settore dei lavori pubblici, sia conferiti da soggetti pubblici sia da privati.

Art. 9 SPECIFICHE ATTIVITÀ CONSENTITE O AUTORIZZABILI A DIPENDENTI IN PART TIME PARI O INFERIORE AL 50% DELL'ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO

1. I dipendenti con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno possono, purché non si realizzi un conflitto di interessi con le attività istituzionali dell'Amministrazione:

- a) svolgere attività libero-professionale di progettazione, direzione lavori e collaudo, o partecipare a commissioni di gara nel settore dei lavori pubblici su incarico di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni anche nell'ambito territoriale del settore di competenza;
- b) espletare le medesime attività di cui al punto precedente per un'altra pubblica amministrazione solo al di fuori del territorio provinciale.

Art. 10 ATTIVITÀ AGRICOLE

1. È autorizzabile lo svolgimento di attività in società agricole a conduzione familiare se non abituale e non continuativa. È viceversa esclusa l'attività imprenditoriale in agricoltura ex art. 2135 c.c. che risulta incompatibile, qualora sia svolta a titolo principale, con la prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

2. Ex art. 1 Dlgs. 99/04 si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale, fatte salve le esclusioni reddituali e le agevolazioni a favore delle zone svantaggiate previste dalla normativa vigente.

Art. 11 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

1. Entro dieci giorni dall'erogazione del compenso i soggetti pubblici o privati, che conferiscono ai dipendenti provinciali gli incarichi autorizzati di cui al presente regolamento, od in loro vece i dipendenti interessati, sono tenuti, nel rispetto di quanto indicato nel comma 11 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, a comunicare all'Amministrazione - Settore Personale e Organizzazione – l'ammontare dei compensi stessi unitamente a tutti gli elementi necessari per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente utilizzando di preferenza la modulistica disponibile sulla intranet dell'Ente. Sono esclusi dalla comunicazione i compensi derivanti dalle attività di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Qualora all'autorizzazione di un incarico non abbia fatto seguito il suo effettivo svolgimento o la corresponsione di un compenso, il dipendente autorizzato deve dare immediata comunicazione scritta del fatto al Settore Personale e Organizzazione al verificarsi della condizione ostativa allo svolgimento dell'incarico stesso, od allo spirare del termine previsto per la conclusione.